

Corte di Appello di Bologna

Sezione Lavoro

Ricorso in appello ex artt. 433 e segg. c.p.c.,
munito di contestuale istanza di notificazione ex art. 151 cpc,
nell'interesse di

Prof. Ivano Spadoni, nato a Reggio Emilia (RE) il 01.05.1961 ed ivi residente alla Via Italo Svevo, n. 90, (C.F. SPDVNI61E01H223Z), rappresentato e difeso giusto, in forza di delega da considerarsi apposta in calce al presente atto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c. (e di cui se ne trasmette copia informatica autentica con firma digitale nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica) dall'Avv. Cristian Grazioli (C.F. GRZCST71T01H223L), del Foro di Reggio Emilia, [indirizzo PEC, cristian.grazioli@ordineavvocatireggioemilia.it, o fax 0522.081455], con domicilio eletto presso il domicilio digitale dell'Avv. Cristian Grazioli, all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC: cristian.grazioli@ordineavvocatireggioemilia.it, del quale quest'ultimo è titolare;

- appellante -

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del l.r.p.t., C.F. 80185250588, con sede legale in Roma al Viale Trastevere n. 76/A e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna alla Via Testoni n. 6 - 40123 BOLOGNA, e rappresentato e difeso nel giudizio *a quo* ex art 417bis c.p.c. "*dall'Ufficio Scolastico XI - Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Dirigente dott. Paolo Bernardi e dai Funzionari dott.ssa Felicita Buscaino e dott. Mario Calò*" (doc. A1) ovvero dai dipendenti autorizzati a stare in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dott. Paolo Bernardi (C.F. BRNPLA61A01A944D), dott.ssa Felicita Buscaino (C.F. BSCFCT78T54E974Q) e dott. Mario Calò (C.F. CLAMRA73P30F924X), tutti in servizio e con domicilio eletto presso Ufficio XI - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Emilia in Reggio Emilia, alla Via Mazzini n. 6



- appellato -

PER LA RIFORMA

della Sentenza n. 285/2023 resa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvia Cavallari, nella causa n. 587/2022 R.g., in data 22.07.2023 e depositata/pubblicata in pari data (docc. A1, A2 e A3)

FATTO

Il Prof. Ivano Spadoni è docente, nella scuola secondaria di secondo grado e per la Classe di Concorso A046- "*Scienze giuridico-economiche*"; ciò, in forza di contratti a tempo determinato succedutisi, addirittura, a far data dal 1988 e sempre assicurando nel tempo l'appellante – e lo si ribadisce senza timor di smentita – un lavoro diligente e sempre favorevolmente riscontrato, *in primis*, dagli studenti.

In particolare, fino all'a.s. 2015/2016, l'odierno appellante è rimasto inserito in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento di pertinenza dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, avuto riguardo alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso afferente le discipline giuridiche ed economiche della scuola secondaria di secondo grado, maturando ben 292 punti (doc. C1).

Per quanto occorrer possa in questa sede, si rammenta che il Prof. Ivano Spadoni è stato pure destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado e proprio per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, con previsione di assegnazione della sede provvisoria a far tempo dal 01.07.2016 (doc. C2).

Solo che, in data 26.07.2016, l'odierno appellante è stato repentinamente dichiarato decaduto, da parte dell'Amministrazione Scolastica, dalla nomina in ruolo per ritenuta mancata assunzione del servizio e quindi senza nemmeno poter svolgere il periodo di formazione e di prova (doc. C3); il tutto, disponendo l'Ambito Territoriale di Reggio Emilia anche la "*cancellazione dalla relativa graduatoria*" (doc. C3).



Resta il fatto che il Prof. Spadoni ha inteso presentare, in data 30.03.2022, tempestiva domanda di reinserimento, sempre in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento di pertinenza dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, avuto riguardo, alla scuola secondaria di II grado, alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso A046- "*Scienze giuridico-economiche*" (doc. C4). Ciò che il ricorrente ha fatto, avvalendosi del proprio patronato di riferimento (doc. C5) e per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (doc. C4). Successivamente, il ricorrente - a fronte del suo mancato reinserimento in seno alla graduatoria di riferimento - ha presentato idoneo e tempestivo reclamo in data 23.05.2022 (docc. C6 e C6bis).

Da parte sua, l'Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia ha riscontrato il reclamo in maniera del tutto incongruente e parziale, nel senso di cui di seguito: "*Riscontrando il reclamo presentato dalla S.V. il 23.05.2022, acquisito agli atti con prot. n. 5084, si rappresenta quanto segue. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.M. n. 60/2022 gli aspiranti devono presentare domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, unicamente in modalità telematica; le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Pertanto, ai sensi del comma predetto lo scrivente Ufficio non ha preso in considerazione la domanda prodotta dalla S.V. e, conseguentemente, non ha inserito il suo nominativo né nelle Graduatorie ad esaurimento pubblicate, né nell'elenco degli esclusi. Si precisa, ad ogni buon conto, che giustamente il sistema non consentiva la presentazione di un'istanza alla S.V., poiché l'immissione in ruolo da G.A.E. comporta la decadenza da tutte le Graduatorie ad esaurimento*" (doc. C7).

Successivamente, sono state pubblicate, in via definitiva, le graduatorie provinciali ad esaurimento da parte dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia (docc. C8 e C8bis) ed è stato dato corso alle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato, ma senza mai considerare il nominativo del ricorrente, nonostante quest'ultimo avesse (ed abbia tuttora) pieno diritto al chiesto reinserimento ed alla assunzione a tempo indeterminato nell'ambito della Provincia di



Reggio Emilia stante il proprio punteggio da recuperarsi nella misura maturata all'atto della cancellazione (ossia in quella di punti 292 -doc. C1 e doc. C3- e certo in misura superiore rispetto al punteggio di chicchessia, avuto riguardo alla graduatoria ad esaurimento di pertinenza dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, con riferimento alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso afferente le discipline giuridiche ed economiche per scuola secondaria di secondo grado - doc. 8bis) Ciò posto, l'odierno appellante si è trovato costretto a promuovere ricorso avanti il Tribunale di Reggio Emilia - Sez. Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- *“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento, avuto riguardo alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso A046- “Scienze giuridico-economiche” della scuola secondaria di secondo grado, in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento (G.A.E.), valevole per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, pubblicata in via definitiva in data 08.06.22 dal Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia “(docc. C8 e 8 bis);*
- *“per quanto occorrer possa ed anche in via incidentale, disapplicare: i) la precitata graduatoria nella parte in cui non include il ricorrente Ivano Spadoni “(docc. C8 e C8bis), “ii) il provvedimento di rigetto del reclamo promosso dal medesimo Prof Ivano Spadoni, a firma del Dirigente p.t. del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. U.0005145.24-05-2022, in data 24.05.2022” (doc. C7) “e iii) tutti gli atti ad essi presupposti e/o collegati e/o consequenziali;*
- *accertare e dichiarare il diritto del medesimo Prof. Ivano Spadoni all'assunzione in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, per un posto comune e sempre avuto particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- “Scienze giuridico-economiche” della scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia;*
- *per quanto occorrer possa ed anche in via incidentale, disapplicare: iiii) tutti gli atti e/o le operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali e da graduatorie ad*



esaurimento per l'a.s. 2022/2023" [rectius, stante il tempo trascorso e sopravvenuto dall'introduzione del ricorso, dall'a.s. 2022/2023 in poi], sempre avuto particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- "Scienze giuridico-economiche" della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento in particolare alla Provincia di Reggio Emilia (docc. C9, C10 e C11); - conseguentemente, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti indispensabili onde consentire al ricorrente di conseguire l'invocato reinserimento in seno alla graduatoria di pertinenza oltre che la conseguente assunzione a tempo indeterminato nel senso sopra specificato" (doc. B1).

Non risultando agevolmente identificabili gli eventuali controinteressati e pur avendo indicato due nominativi che si è ritenuto fossero tali per quanto in atti spiegato e documentato (doc. B1 e doc. C14), l'odierno appellante ha anche tempestivamente dato corso all'autorizzata notifica ex art 151 cpc *"sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione"* (docc. B3 e B4).

A seguito della costituzione in giudizio dell'Amministrazione Scolastica che non ha nulla specificato in ordine all'individuazione degli eventuali controinteressati ma che ha anzi addotto la ritenuta mancanza *"nelle G.A.E. di potenziali candidati"*, il Giudice di prime cure ha purtroppo incongruamente rigettato il ricorso dell'odierno appellante con la Sentenza oggi gravata n. 285/2023 pubblicata il 22.07.2023, all'esito della trattazione scritta, nel termine previsto dall'art 127ter cpc (docc. A1, A2 e A3).

Avverso la predetta Sentenza, il Prof. Ivano Spadoni, come sopra generalizzato e difeso, propone appello, risultando la precitata decisione ingiusta ed affetta da gravi vizi; il tutto, in relazione ai seguenti capi e per le seguenti motivazioni in

DIRITTO

I

In primis, si impugna il capo della decisione n. 5, laddove il Giudice di prime cure ha addotto che "non si pone alcuna questione formale con riguardo alle modalità di inserimento della domanda poiché come evidenziato dall'USP



nella risposta sopra riportata “Si precisa, ad ogni buon conto, che giustamente il sistema non consentiva la presentazione di un’istanza alla S.V., poiché l’immissione in ruolo da G.A.E. comporta la decadenza da tutte le Graduatorie ad esaurimento” (..) Quindi, essendo proprio la decadenza qui contestata la ragione per la quale il sistema non ha consentito la presentazione dell’istanza, l’eccezione riguardante la modalità della domanda è, all’evidenza, infondata” (docc. A1, A2 e A3). E’ pur vero che in proposito, il Giudicante ha rigettato l’eccezione dall’Amministrazione Scolastica resistente ma si limita in proposito a restituire una parvenza motivazionale che a ben vedere pregiudica l’appellante. Fermo quello che si dirà in prosieguo avuto riguardo alla decadenza ed alla cancellazione dalle G.A.E. [ed a cui il Tribunale sembra fare peraltro asettico riferimento in tale capo ed in maniera del tutto avulsa rispetto ai fondamentali principi correlati al diritto al reinserimento dell’aspirante laddove se ne faccia domanda (proprio come nella fattispecie: si vedano i docc. C4 e C5)], il Giudice non ha nemmeno colto la pregnante circostanza che il provvedimento di rigetto del reclamo dell’Ambito Territoriale di Reggio Emilia si era sostanzialmente limitato ad una motivazione meramente formale, prendendo quest’ultimo meccanicamente atto che la domanda di reinserimento era stata presentata dall’odierno appellante con modalità diversa rispetto a quella contemplata dell’art. 9, co. 4, del D.M. n. 60/2022 e ciò sarebbe stato (il condizionale è d’obbligo) ostativo.

Sicchè a fronte della parziale ricostruzione in fatto compiuta dal Tribunale, sul punto, ed a fronte pure della carenza motivazionale della Sentenza gravata (docc. A1, A2 e A3) che non ha valutato le argomentazioni svolte dall’odierno appellante in proposito (ed ancorchè il Giudice di prime cure, al punto 7 della decisione gravata, riconosca che “il Ministero ha dato una risposta solo parziale al reclamo riguardante più che altro la forma della domanda”- docc. A1, A2 e A3), soccorre in questa sede riproporre le violazioni di legge e le violazioni rispetto ai principi fondamentali già enucleati in seno al giudizio di primo grado (doc. B1, B5 e B6) ed a cui l’azione amministrativa deve sempre



a *fortiori* tendere, ma appunto non riscontrati dal Tribunale, e così precisamente:

- Proprio il Ministero in passato aveva rilasciato avvisi, restituenti l'*iter* da seguirsi in ipotesi di blocco del sistema (c.d. "*POLIS*") -per propri intrinseci limiti-conseguenti a peculiari fattispecie, quali quella per cui la posizione dell'aspirante risultasse cancellata e non ci fossero a sistema le informazioni per agevolare il reinserimento automatico. A tal proposito, si veda l'allegato doc. C12 che nel fornire un *modus procedendi*, invitava gli aspiranti cancellati a rivolgersi al competente Ambito Territoriale (dalle cui G.A.E. gli stessi fossero stati cancellati): ciò che il Prof. Spadoni ha in effetti fatto per il tramite del proprio patronato che lo ha assistito nel percorso *de quo* (doc. C5). Opinare diversamente significherebbe invero consentire inammissibili disparità di trattamento tra la posizione dell'odierno appellante e quella, di altri aspiranti cancellati, ad esempio, per non aver presentato la domanda di permanenza e/o aggiornamento;
- A contrario rispetto a quanto sostenuto dall'Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia per il tramite del provvedimento sub. doc. C7, vanno rammentate pregresse e difformi manifestazioni di volontà sempre di detto Ufficio afferenti fattispecie non dissimili a quella in esame; fattispecie, queste, riguardanti aspiranti che avevano subito la revoca della proposta di assunzione a tempo indeterminato e quindi certamente equiparabili rispetto a quella per cui è causa, solo che, nel caso della revoca, il medesimo Ufficio ha consentito il reinserimento addirittura *motu proprio* dei predetti candidati (doc. C13). A ben vedere, è insomma proprio l'Amministrazione Scolastica ad ammettere l'ostacolo procedurale frapposto dal sistema per gli aspiranti cancellati. Ciò che non significa certo -anche tenuto conto di quanto si esplicherà nel prosieguo - che sia inibito all'odierno appellante l'invocato reinserimento;
- Nella fattispecie *de qua*, inoltre, anche tenuto conto della pregnante circostanza per cui il Prof. Ivano Spadoni si è fatto parte diligente, attivandosi presso l'Ufficio competente in ossequio al *modus procedendi* ministeriale allorquando la posizione dell'aspirante risulti cancellata (doc.



C12), l'Amministrazione Scolastica ben avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000), a fronte della spiegata inibizione di sistema certamente non imputabile all'odierno appellante e senza, per ciò, pregiudicare la *par condicio competitorum*: "a tanto va anche soggiunto che l'applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza nell'agire della pubblica amministrazione e nei rapporti con il cittadino, oltre che del principio del raggiungimento dello scopo, implica quale suo complementare precipitato logico la necessità di far prevalere la sostanza sulla forma (...) allorquando sia possibile garantire comunque la certezza dei rapporti giuridici, attraverso consolidati istituti di collaborazione, qual è appunto il soccorso istruttorio" (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 26 febbraio 2015, n. 964; Tar Campania, Sede di Napoli, Sez. V, Sent. 31.12.2021 n. 8374).

- Alla luce di quanto sopra, la carenza motivazione del Giudice di prime cure finisce appunto per dar corso ad una falsa applicazione del D.M. Ministero dell'Istruzione del 10.03.2022 n. 60, ma soprattutto finisce per violare financo le richiamate disposizioni di legge di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990 ed all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, oltre che di quelle di cui agli artt. 3 e 97 Cost, non considerando i principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di dovere di soccorso istruttorio nell'agire della P.A., né tenendo in debito conto precedenti manifestazioni di volontà dell'Amministrazione Scolastica che hanno consentito il reinserimento a candidati in precedenza cancellati (per motivi non dissimili da quello che ci occupa-doc.C13) e per cui il sistema parimenti non ne consentiva appunto il reinserimento.

II

In secondo luogo, si impugna il capo della decisione n. 6, laddove il Giudice di prime cure ha addotto che: "venendo al merito della questione, reputa il giudicante che sia stata correttamente ritenuta dal Ministero la decadenza di Spadoni Ivano dalla GAE . Il docente non si è presentato infatti nella sede di servizio provvisoria ed è stato emesso il decreto n. 668/2016 di decadenza e



cancellazione della graduatoria (agli atti) che dà conto delle ragioni della decadenza. La vicenda è stata ricostruita nei provvedimenti di questo Tribunale nel ricorso d'urgenza ex art 700 cpc e nel successivo reclamo. Si è verificata la decadenza dalla graduatoria come previsto dall'art 436 co.2 e 4 D.lgs n. 297/1994 (disciplina richiamata dal decreto sopra menzionato) che regola la nomina, l'assegnazione della sede e le conseguenze della mancata accettazione e della mancata presa di servizio. La disciplina dettata dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. n. 97/ 2004- che prevede che a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione - riguarda una fattispecie diversa rispetto alla decadenza. L'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n.60 del 10.03.2022 consente il reinserimento in graduatoria, con recupero del punteggio maturato, a favore di coloro che siano stati cancellati dalle graduatorie per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ma anch'essa è una fattispecie diversa dalla decadenza" (docc. A1, A2 e A3).

Anche in tale capo della decisione, il Giudice di prime cure si è limitato ad una ricostruzione dei fatti alquanto parziale, sostanzialmente facendo solo riferimento [così come nel capo 1 della medesima Sentenza che pure, al riguardo e per quanto occorrer possa, va quivi gravata - docc. A1, A2 e A3] alla circostanza della decadenza dalla nomina in cui è incorso il Prof Spadoni nonostante gli sia stato precluso il periodo di formazione e prova: vicenda questa, come ben acclarato nel corso del primo grado, per cui l'odierno appellante si riserva di discuterla nel merito in apposito giudizio (doc. B6). Ciò che invece interessa in questa sede è enucleare il diritto del medesimo Prof. Spadoni all'invocato reinserimento, giusta la normativa di riferimento, da leggersi in maniera completa e sistematica e quindi in maniera non avulsa rispetto alla disciplina complessiva e rispetto ai principi fondamentali che l'Ordinamento fornisce. Tutto questo non è stato fatto né dall'Amministrazione Scolastica, prima (doc. C7), né dal Giudice di prime cure, poi (docc. A1, A2, e A3), richiamando in maniera alquanto parziale la menzionata decadenza che deriverebbe dall'immissione in ruolo, ma senza dare comunque adeguato riscontro al richiesto reinserimento, tenuto conto anche della peculiare



posizione dell'odierno appellante. Resta il fatto che ciò che taglia il nodo gordiano della vicenda è la circostanza per cui *“nel settore scolastico, la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. nella l. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”* (ex multis, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent., 28/05/2020, n. 10221; Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. 27/11/2017, n. 28250). Se è poi vero che la *ratio* che sottende all'istituzione delle G.A.E., è quella del contrasto rispetto al fenomeno del precariato, è anche vero che, fra l'altro, *“il reinserimento di soggetti già precedentemente iscritti nelle graduatorie, in quanto tale, non configura un inserimento ex novo confliggendo con la natura ad esaurimento delle GAE, essendo consentito solo ai docenti già ivi iscritti”* (ex multis, T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III bis, Sent. 18.02.2019, n. 2212). In altre parole: è da escludersi che *ex lege* sarebbe consentito il reinserimento a soli docenti cancellati per non aver presentato domanda di aggiornamento. Del resto, anche il DM n. 60/22 (financo l'art. 1, co. 1, lett. b del medesimo testo regolamentare) non esclude il reinserimento per ipotesi quali quella in esame, né lo escludono le norme primarie di riferimento (come l'art. 1, co. 1 bis, del D.L. n. 97/2004). Invero, proprio come per le graduatorie permanenti (da cui derivano le GAE), il docente cancellato (quale che sia la motivazione) può essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Ne' trattandosi di inserimento *ex novo* si confligge con la *ratio* delle GAE, risultando ostativo solo il mancato pregresso inserimento in alcuna GAE (ex multis, T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III bis, Sent. 18/03/2020, n. 3428). Diversamente opinando si finirebbe, ancora una volta, per avallare una falsa applicazione del D.M. Ministero dell'Istruzione del 10.03.2022 n. 60, delle norme primarie di riferimento, quali l'art. 1, co. 1 bis, del D.L. 07/04/2004, n. 97 e gli artt. 3 e 97 Cost, oltre che un eccesso di potere per disparità di trattamento e per violazione dei fondamentali principi di ragionevolezza e proporzionalità a



cui, appunto, anche l'azione amministrativa scolastica deve sempre *a fortiori* tendere.

III

Quanto: i) al diritto del Prof. Ivano Spadoni all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- "Scienze giuridico-economiche" della scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia e ii) all'istanza ex art 151 cpc (recante ad oggetto: "Forme di notificazione ordinate dal Giudice")

Per quanto sopra esplicitato, risulta palese il diritto del Prof. Ivano Spadoni al reinserimento in seno alla G.A.E. di pertinenza e si ribadisce anche il suo diritto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato - con particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- "Scienze giuridico-economiche" per la scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia - a fronte del proprio punteggio (da recuperarsi nella misura maturata all'atto della cancellazione, ossia in quella di 292 punti-doc. C1 e doc. C3 - e certo da ripristinarsi in misura superiore rispetto a quello di chicchessia.

Addirittura, l'Amministrazione Scolastica, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha sostenuto che nella G.A.E. di riferimento vi fosse "*manca*za di...*potenziali candidati*", sì che, da un lato, il diritto del Prof. Spadoni risulterebbe viepiù confermato, e, dall'altro, posto che l'Amministrazione stessa non ha individuato alcun controinteressato, non si riesce - davvero ed a maggior ragione - comprendere quale possa essere l'interesse pubblico nel non dar corso al dovuto e chiesto reinserimento dell'appellante.

Va peraltro precisato che, anche alla luce del tenore dell'art. 399, co. 1, del D.Lgs. n. 297/1994 e pure tenuto conto della documentazione versata in atti, sono state (prudenzialmente) individuate come controinteressate, avanti al Giudice di prime cure, la Sig.ra Vivese Giulia (all'uopo, si vedano i docc. C8, C8 bis e C11 ed il pertinente certificato di residenza *sub* doc. C14) la quale, se fosse già intervenuto l'accoglimento delle domande dell'odierno appellante, sarebbe certo stata sopravanzata dal Prof Spadoni nella G.A.E. di riferimento, mentre, per quanto riguarda gli aspiranti da concorsi regionali, l'altro nominativo controinteressato era stato individuato nell'ultimo destinatario di proposta di



assunzione e corrispondeva a quello di Claudia Ghezzi (all'uopo, si veda il doc. C11 ed il pertinente certificato di residenza sub doc. C14).

Ebbene, anche per tuziorismo e stante le notifiche effettuate in primo grado, si evidenzia che si effettueranno le stesse anche nel presente grado di giudizio.

Peraltro ed anche sempre per tuziorismo, ove poi nelle more, i ritenuti controinteressati fossero mutati e/o mutassero, le particolari difficoltà nella identificazione proprio degli eventuali controinteressati (anche a fronte dell'atteggiamento dell'Amministrazione), le esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando, rendono comunque opportuno altresì autorizzare una notifica ex art. 151 cpc (come già avvenuto in primo grado), mediante la pubblicazione del presente ricorso in appello e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ciò posto, si chiede pertanto acchè l'Ecc.ma intestata Corte voglia considerare tale istanza ed autorizzare la predetta notifica ex art. 151 cpc.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto procuratore, nella sua spiegata qualità

CHIEDE

Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, voglia fissare udienza di discussione della causa e voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, riformare nei capi appellati, in senso favorevole all'appellante, Prof. Ivano Spadoni, la Sentenza n. 285/2023, resa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvia Cavallari, nella causa n. 587/2022 R.g., in data 22.07.2023 e depositata/pubblicata in pari data. Conseguentemente Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure dal procuratore dell'odierno appellante e che qui di seguito integralmente si riportano (doc. B1)



- *“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento, avuto riguardo alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso A046- “Scienze giuridico-economiche” della scuola secondaria di secondo grado, in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento (G.A.E.), valevole per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25, pubblicata in via definitiva in data 08.06.22 dal Ministero dell’Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia” (doc. C8 e C8 bis);*
- *“per quanto occorrer possa ed anche in via incidentale, disapplicare: i) la precitata graduatoria nella parte in cui non include il ricorrente Ivano Spadoni “(docc. C8 e C8bis), “ii) il provvedimento di rigetto del reclamo promosso dal medesimo Prof Ivano Spadoni, a firma del Dirigente p.t. del Ministero dell’Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. U.0005145.24-05-2022, in data 24.05.2022” (doc. C7) “e iii) tutti gli atti ad essi presupposti e/o collegati e/o consequenziali;*
- *accertare e dichiarare il diritto del medesimo Prof. Ivano Spadoni all’assunzione in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, per un posto comune e sempre avuto particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- “Scienze giuridico-economiche” della scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della Provincia di Reggio Emilia”;*
- *“per quanto occorrer possa ed anche in via incidentale, disapplicare: iii) tutti gli atti e/o le operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali e da graduatorie ad esaurimento” dall’a.s.. 2022/2023 in poi, “sempre avuto particolare riguardo alla Classe di Concorso A046- “Scienze giuridico-economiche” della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento in particolare alla Provincia di Reggio Emilia” (docc. C9, C10 e C11);*
- *“conseguentemente, condannare l’Amministrazione Scolastica resistente ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti indispensabili onde consentire al ricorrente di conseguire l’invocato reinserimento in seno alla graduatoria di*



pertinenza oltre che la conseguente assunzione a tempo indeterminato nel senso sopra specificato”.

- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.

14

IN VIA ISTRUTTORIA

Si ribadiscono in questa sede tutte le eccezioni e tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado. L'appellante formula opposizione rispetto alle prove eventualmente *ex adverso* richieste.

Salvis iuribus.

>>> Con riserva di integrazione, si producono i seguenti documenti (afferenti-quanto agli atti ed ai documenti contrassegnati dalle lettere B) e C) - al fascicolo di parte ricorrente avanti al Tribunale di Reggio Emilia - Sez. Lavoro, nel giudizio di primo grado n. 587/22 R.G.:

A1) Copia informatica della Sentenza n. 285/2023 resa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro;

A2) Attestazione di conformità della copia informatica di cui al prec. doc. A1) all'originale del provvedimento stesso, presente nel fascicolo informatico di primo grado;

A3) Duplicato informatico della Sentenza n. 285/2023 resa dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro;

B1) Copia informatica del ricorso ex art 414 cpc promosso avanti al Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. 587/22 R.G.;

B2) Procura speciale versata nel ricorso di cui al prec. doc. (B1;

B3) Copia telematica del ricorso ex art. 414 cpc notificato in via analogica;

B4) Attestazione di pubblicazione del ricorso di al prec. doc. (B1 sul sito web del Ministero dell'Istruzione;

B5) Nota di consenso preventivo allo svolgimento da remoto dell'udienza del 14.12.22, nell'interesse dell'odierno appellante;

B6) Note autorizzate di trattazione scritta, nell'interesse dell'odierno appellante;

C1) Documentazione restituyente pregresso inserimento in G.A.E. dell'odierno appellante, con punti 292;

C2) Copia proposta di assunzione a tempo indeterminato in data 01.12.2015;



C3) Copia provvedimento a firma del Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, n. 668 del 26.07.2016;

C4) Copia domanda di reinserimento in seno alla graduatoria provinciale ad esaurimento di pertinenza dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, avuto riguardo, alla scuola secondaria di II grado, alla Fascia 3 ed alla Classe di Concorso A046- "Scienze giuridico-economiche", per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;

C5) Copia attestazione Flc Cgil in ordine alla domanda di cui al precedente doc. (4;

C6) Copia reclamo del Prof. Ivano Spadoni in data 23.05.2022;

C6bis) Copia ricevuta spedizione del reclamo di cui al prec. doc. (C6;

C7) Copia provvedimento di rigetto del reclamo promosso dal medesimo Prof Ivano Spadoni, a firma del Dirigente p.t. del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. U.0005145.24-05-2022, in data 24.05.2022;

C8) Copia provvedimento a firma del Dirigente p.t. del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. U.0005604.08.06.2022, in data 08.06.2022;

C8bis) Copia per estratto graduatorie provinciali ad esaurimento pubblicate in via definitiva per il tramite del provvedimento di cui al precedente doc. (8;

C9) Copia avviso Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. U.00018765.19.07.2022, in data 19.07.2022;

C10) Copia provvedimento Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. U.000119230.26.07.2022, in data 26.07.2022;

C11) Copia avviso Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, prot. n. U. 0019333.27.07.2022, in data 27.07.2022;

C12) Copia per estratto articolo afferente avviso ministeriale correlato al *modus operandi* allorquando la posizione aspirante sia stata cancellata dalla G.A.E.;



C13) Copia provvedimento a firma del Dirigente p.t. del Ministero dell'Istruzione - Uff. Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, prot. U.0003210.30.03.2022, in data 30.03.2022;

C14) Certificati di residenza dei ritenuti controinteressati:

C15) Autocertificazione della situazione reddituale avanti al Giudice di prime cure.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. L'appellante rilascia dichiarazione, inserita nel presente fascicolo, da cui risulta che il reddito familiare imponibile percepito, nell'anno 2022, è stato non superiore ad € 38.514,03. Pertanto l'instaurazione del giudizio è esente dal pagamento del Contributo Unificato.

Scandiano-Bologna, data del deposito.

Avv. Cristian Grazioli

